Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Giovedì, 21 luglio | Numero 171

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il sig. Henrik De Kauffmann, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Danimarca.

Roma, 21 luglio 1921.

Sua Maestà il Re, con decreto 19 luglio 1921, su proposta del presidente del Consiglio, si è compiaciuto nominare senatore del Regno S. E. Tomasi Della Torretta nob. Pietro, ministro per gli affari esteri.

Regio decreto-legge 2 luglio 1921, n. 933, *che reca modificazioni a quello 24 novembre 1919, n. 2304, concernente la istituzione, presso il Consiglio di Stato, di una sezione provvisoria (6ª sezione), per le nuove Provincie del Regno.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il Nostro decreto-legge 24 novembre 1919, numero 2304;

Visto il Nostro decreto 22 luglio 1920, n. 1049;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del Regio decreto legge 24 novembre 1919, n. 2304, è sostituito il seguente:

Quando per atti o provvedimenti amministrativi riguardanti le nuove Provincie occorre richiedere il parere del Consiglio di Stato in adunanza di sezione, tale parere è dato dalla sezione competente con l'intervento di almeno uno dei consiglieri della sesta sezione.

Art. 2.

All'art. 4 del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, è sostituito il seguente:

La sesta sezione decide in sede giurisdizionale sui ricorsi pendenti e su quelli che siano prodotti anche dopo l'annessione delle nuove Provincie nelle materie che appartenevano alla competenza del tribunale dell'Impero (esclusi i conflitti tra le autorità giudiziarie e le amministrative), della Corte di giustizia per gli affari amministrativi e del Giudizio supremo di finanza.

Art. 3.

Se la sesta sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale fra loro difformi, potrà, su richiesta delle parti o di ufficio rinviare con ordinanza la discussione sulla controversia all'adunanza plenaria col concorso di sette votanti.

Alla stessa adunanza plenaria spetterà esclusivamente di regolare la competenza, quando sorgano conflitti positivi o negativi di giurisdizione fra la sesta sezione e l'una o l'altra delle due sezioni giurisdizionali permanenti.

In tali casi l'adunanza plenaria è costituita:

a) dal presidente dell'adunanza plenaria e dai due consiglieri anziani rispettivamente della quarta e della quinta sezione componenti l'adunanza stessa (art. 37, comma 5, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 368);

b) dai due consiglieri anziani della sesta sezione.

Art. 4.

I ricorsi fatti al Re (articoli 12 e 26 testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638) provenienti dalle nuove Provincie contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possono proporsi domande di riparazioni in via gerarchica, non saranno più ammessi dopo 180 giorni da quello, in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento; e saranno notificati dal ricorrente tanto all'autorità che abbia emesso il provvedimento quanto a chi vi abbia interesse diretto, mediante piego raccomandato spedito per posta con ricevuta di ritorno.

Art. 5.

I ricorsi, nei quali anteriormente alla pubblicazione del presente decreto la sesta sezione abbia dichiarata la propria incompetenza, perchè la decisione o il provvedimento impugnato siano stati emanati sulle basi di leggi o norme pubblicate dopo il 3 novembre 1918, possono essere riprodotti alla sezione medesima entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Per i ricorsi al Re contro provvedimenti comunicati dopo il 3 novembre 1918 e prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il termine utile a proporli, giusta il precedente articolo quarto, decorre dalla data della pubblicazione suddetta.

Art. 6.

Il paragrafo 48 della legge 22 ottobre 1875 pubblicato nel Bollettino delle leggi dell'Impero, n. 36, del 1876, è abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 915, *che stabilisce determinate tasse a favore del fondo provinciale dell'Istria.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento provinciale in vigore per la provincia d'Istria e le deliberazioni della rappresentanza provinciale;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei mi-

nistri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A favore del fondo provinciale dell'Istria vengono stabilite le seguenti tasse:

1° una tassa sul vino, non colpito dal dazio consumo, consumato nel territorio della Provincia.

Sono soggetti alla tassa i vini prodotti nel territorio della Provincia e quelli importativi dal di fuori, i vini genuini e gli artefatti, contenenti più del 5 0[0 di alcool in volume.

Nei casi in cui la tassa sia riscossa in rapporto al mosto, la resa in vino si calcola in ragione del 90 0[0;

2° una tassa sui seguenti liquidi consumati nel territorio della Provincia:

a) spiriti e liquidi spiritosi distillati;

b) vini spumanti o aromatizzati;

c) vini liquorosi contenenti più del 14 0[0 di alcool in volume;

d) distillati dolcificati;

e) sciroppi, estratti di frutta e mosto concentrato;

f) essenze e amari.

Nei casi in cui i liquidi suddetti fossero colpiti dalla sovraimposta provinciale al dazio consumo, dall'ammontare della tassa sarà detratto l'importo pagato a titolo di sovraimposta.

Art. 2.

La misura delle tasse, di cui al precedente articolo, verrà fissata, di anno in anno, in conformità alle disposizioni del regolamento provinciale per l'Istria.

Art. 3

Salve le esenzioni e detrazioni disposte dal successivo articolo vanno debitori:

della tassa, di cui al n. 1 dell'art. 1:

a) gli importatori per i quantitativi importati;

b) i produttori per i quantitativi destinati al consumo proprio, dei loro famigliari, addetti, soci o dipendenti;

c) l'acquirente per i quantitativi acquistati a titolo oneroso o gratuito;

della tassa di cui al n. 2 dell'art 1:

a) i privati per i quantitativi ritirati dal di fuori della Provincia o confezionati per il consumo proprio o per la cessione a terzi;

b) i fabbricanti o commercianti all'ingrosso per i quantitativi destinati o adoperati per il consumo proprio o delle loro aziende o per la cessione diretta ai consumatori;

c) coloro che spacciano i liquidi tassabili per i quantitativi destinati alla vendita od al consumo.

Art. 4.

Sotto osservanza delle norme e delle garanzie da determinarsi a sensi dell'art. 10 vanno esenti:

1° dalla tassa di cui al n. 1 dell'art. 1°:

a) i quantitativi che il piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro od affittuario del fondo, da cui il vino proviene, destina esclusivamente al diretto suo consumo e della propria famiglia sino alla concorrenza di un ettolitro all'anno per ciascun membro della famiglia convivente e di età superiore ai 15 anni;

b) i quantitativi che vengono venduti ad esercizi per la vendita al minuto e vanno quindi soggetti al dazio-consumo;

c) i quantitativi esportati fuori del territorio della Provincia o assoggettati alla distillazione;

d) i quantitativi che vengono distrutti o resi inutilizzabili come bevanda;

2° dalla tassa, di cui al n. 2 dell'art. 1°, i quantitativi esportati dalle fabbriche fuori del territorio della Provincia e quelli che vengono adoperati per scopi industriali o medicinali.

Art. 5.

Sui reclami contro le disposizioni degli organi incaricati della commisurazione e dell'esazione delle tasse di cui all'articolo 1°, eccettuato il caso di un procedimento penale, decide la Giunta provinciale.

Il reclamo dovrà essere presentato a questa entro il termine di 14 giorni decorribile dal giorno susseguente a quello della notifica della disposizione impugnata.

In tale termine non vanno computati i giorni della corsa postale, ove il reclamo sia stato presentato alla posta verso ritiro di ricevuta.

Se il termine utile scade il giorno di domenica, sarà considerato come ultimo giorno del termine stesso il giorno seguente.

Il reclamo non sospende le operazioni di accertamento nè l'obbligo al pagamento della tassa.

Art. 6.

Contravvenzioni al presente decreto ed alle disposizioni di esecuzione emanate a sensi dell'art. 10, sempre che non cadano sotto la sanzione del Codice penale, saranno punite dall'autorità politica con multa da 10 a 1000 lire.

Senza riguardo a tale limite, nei casi di consumato o tentato defraudo della tassa, la multa sarà commisurata col doppio fino all'ottuplo dell'importo esposto al defraudo.

Nel caso di inesigibilità, la multa sarà commutata in arresto da 12 ore fino ad un mese.

La procedura penale seguirà in conformità alle norme vigenti, con ciò che il termine di prescrizione viene fissato ad un anno.

Le multe verranno riscosse dall'autorità politica, a sensi delle norme concernenti l'esecuzione politica, ed affluiranno al fondo dei poveri del Comune nel cui territorio fu commessa la contravvenzione.

Art. 7.

La riscossione delle tasse insolute viene curata dall'Esattoria provinciale (Ufficio provinciale per l'esazione delle imposizioni di consumo), sia in via politica, sia in via giudiziaria.

Riguardo ai termini entro i quali si prescrivono le tasse di cui all'articolo 1° trovano applicazione le disposizioni della legge 18 marzo 1878 B. L. I., n. 31.

Art. 8.

Per le tasse, di cui all'articolo 1°, sussiste un legale diritto di pegno con priorità su tutti i diritti di pegno privati, postergato però al diritto di pegno privilegiato per tributi erariali e ciò a carico degli oggetti tassabili detenuti dagli obbligati al pagamento delle tasse.

Art. 9.

Ai Comuni, alle pubbliche imprese di trasporto ed ai privati è fatto obbligo di cooperare alla esecuzione del presente decreto nei limiti che verranno stabiliti dalle norme di esecuzione di cui al seguente articolo.

Art. 10.

Il commissario generale civile per la Venezia Giulia è autorizzato ad emanare, d'intesa con la Giunta provinciale e con l'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza alcun pregiudizio per i provvedimenti che potessero essere adottati in relazione all'eventuale estensione, alle nuove Provincie del Regno, delle disposizioni del R. D. L. 18 agosto 1920, n. 1183, modificate in parte dalla legge 27 febbraio 1921, n. 145.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 916, *che autorizza la riscossione di imposizioni provinciali a copertura delle esigenze del fondo provinciale dell'Istria.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento provinciale in vigore per la provincia d'Istria e le deliberazioni della rappresentanza provinciale;

Visto il R. decreto 16 giugno 1921, n. 915 con cui si provvede all'approvazione di tasse a favore del fondo provinciale dell'Istria;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A copertura delle esigenze del fondo provinciale della provincia d'Istria è autorizzata la riscossione delle seguenti imposizioni provinciali:

1° per l'anno 1920

a) sull'imposta fondiaria la sovraimposta del 130 0[0;

b) sull'imposta casatico classi e pigioni la sovraimposta del 130 0[0;

c) sull'imposta generale d'industria (comprese le industrie girovaghe ed ambulanti) la sovraimposta del 130 0[0;

d) sull'imposta industriale delle imprese soggette a pubblica resa di conto e sull'imposta sulle rendite la sovraimposta del 130 0[0;

e) sull'imposta sugli emolumenti maggiori d'impiegati privati la sovraimposta del 130 0[0;

f) sull'imposta rendita personale, compresa l'addizionale di guerra, accertata per gli anni 1918, 1919 e 1920, la sovraimposta del 50 0[0

g) sull'imposta sui sopraprofitti di guerra accertata per gli anni 1917, 1918 e 1919 la sovraimposta del 20 0[0;

h) sull'imposta dazio consumo erariale sul vino e mosto la sovraimposta del 115 0[0;

i) sull'imposta dazio consumo erariale sulle carni la sovraimposta del 120 0[0;

2° per l'anno 1921:

a) sull'imposta fondiaria la sovraimposta del 200 0[0;

b) sull'imposta casatico classi e pigioni la sovraimposta del 100 0[0;

c) sull'imposta generale d'industria (comprese le industrie girovaghe e ambulanti) la sovraimposta del 200 0[0;

d) sull'imposta industriale delle imprese soggette a pubblica resa di conto e sull'imposta sulle rendite la sovraimposta del 130 0[0;

e) sull'imposta sugli emolumenti maggiori di impiegati privati e sull'imposta sulle tantièmes la sovraimposta del 50 0[0;

f) sull'imposta rendita personale, compresa l'addizionale di guerra, la sovraimposta del 50 0[0;

g) sull'imposta dazio consumo erariale sul vino

e mosto la sovraimposta in ragione di centesimi 20 al litro;

h) sull'imposta dazio consumo erariale sulle carni la sovraimposta del 120 0[0;

i) una tassa provinciale di centesimi 20 al litro sulla birra;

l) una tassa provinciale di centesimi 16 al litro sul vino non sottostante al dazio consumo erariale;

m) una tassa di centesimi 120 al litro sui liquidi spiritosi, vini spumanti od aromatizzati, liquori, rosolî, sciroppi, mosti concentrati, essenze, amari e simili.

Art. 2.

Dalla sovrimposta all'imposta sulla rendita personale vanno esenti gli emolumenti di servizio percepiti da impiegati delle pubbliche amministrazioni, come pure, riguardo alla congrua, da sacerdoti in cure d'anime.

Dalle imposizioni, di cui al n. 2 lettere *i*, *l*, *m*, dell'art. 1 e dell'aumento dell'imposizione di cui al n. 2 lettera *g* dello stesso articolo non verranno colpiti i quantitativi consumati sino al giorno in cui entrerà in vigore il presente decreto

Art. 3.

La tassa sulla birra sarà da riscuotersi in conformità alle disposizioni delle leggi provinciali 27 dicembre 1903 B. L. P. n. 33 11 dicembre 1908 B. L. P. n. 4 *ex* 1910 e 30 dicembre 1909 B. L. P. n. 5 *ex* 1910 e dell'Ordinanza della cessata luogotenenza di Trieste 30 dicembre 1903 B. L. P. n. 31, con ciò che l'obbligo di denuncia delle pubbliche imprese di trasporto si riferisce anche ai quantitativi importati dalle vecchie Provincie del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 918, ***che stabilisce determinate tasse a favore del fondo provinciale della Venezia Tridentina.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento provinciale in vigore per la Venezia Tridentina;

Viste le deliberazioni della rappresentanza provinciale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A favore del fondo provinciale della Venezia Tridentina vengono stabilite le seguenti tasse:

1° una tassa sulla birra consumata nel territorio provinciale.

È soggetta alla tassa la birra prodotta nel territorio provinciale e quella importatavi dal di fuori;

2° una tassa sui liquidi spiritosi distillati consumati nel territorio provinciale.

Sono soggetti alla tassa i liquidi spiritosi distillati prodotti nel territorio provinciale e quelli importativi dal di fuori;

3° una tassa percentuale sul taglio di legname da commisurarsi sul valore del macchiatico;

4° una tassa sulle esistenti o nuove concessioni per la derivazione di acqua pubblica, per la produzione di energia elettrica, da commisurarsi sul numero dei cavalli dinamici nominali.

Per l'energia elettrica esportata fuori del territorio provinciale la tassa potrà essere aumentata.

Art. 2.

La misura delle tasse, di cui al precedente articolo, verrà fissata, di anno in anno, in conformità alle disposizioni del regolamento provinciale.

Art. 3.

La tassa sulla birra e sui liquidi spiritosi distillati prodotti nel territorio provinciale è dovuta dal produttore in base a liquidazioni mensili o trimestrali, tenuto conto dei quantitativi prodotti e destinati al consumo entro lo stesso territorio e di quelli esportati fuori dal territorio provinciale.

Per quantitativi di birra e di liquidi spiritosi distillati, importati dall'estero, la tassa è dovuta, all'atto del pagamento del dazio erariale di entrata, dall'importatore. per quantitativi importati da altre provincie del Regno la tassa è dovuta dal destinatario all'atto del ricevimento.

Salvo le esenzioni disposte dal successivo articolo va debitore della tassa sul taglio dei legnami l'alienante all'atto della stipulazione del contratto di compra-vendita e della tassa sulle forze idroelettriche il proprietario dell'impianto.

Art. 4.

Sotto osservanza delle norme e delle garanzie da determinarsi a sensi dell'art. 9 vanno esenti dalle tasse sui tagli di legname le vendite di legname provenienti dai boschi erariali e vendite di piccola entità e dalle

tassa sulle forze idroelettriche, gli impianti con una energia nominale inferiore a cento cavalli dinamici ed impianti ai quali all'atto della concessione è stata dal Governo espressamente assicurata l'esenzione da qualsiasi tassa di concessione ed esercizio.

Art. 5.

Sui reclami contro le disposizioni degli organi incaricati dell'accertamento, della commisurazione e della esazione delle tasse, di cui all'art. 1, eccettuato il caso di un procedimento penale, decide la Giunta provinciale

Il reclamo dovrà essere presentato a questa entro il termine di 14 giorni, decorribili dal giorno susseguente a quello della notifica della disposizione impugnata. In tale termine vanno computati i giorni della corsa postale, ove il reclamo sia stato presentato alla posta verso il ritiro di ricevuta.

Se il termine utile scade il giorno di domenica o di festa, sarà considerato come ultimo giorno del termine stesso il giorno seguente.

Il reclamo non sospende le operazioni di accertamento nè l'obbligo al pagamento delle tasse.

Art. 6.

Contravvenzioni al presente decreto ed alle disposizioni di esecuzione emanate a sensi dell'art. 9, sempre che non cadano sotto la sanzione del Codice penale, saranno punite dall'autorità politica con multa da 10 a 1000 lire.

Senza riguardo a tale limite, nei casi di consumato o tentato defraudo della tassa, la multa sarà commisurata fino al triplo dell'importo esposto al defraudo.

Nel caso di inesigibilità la multa sarà commutata in arresto da 12 ore fino ad un mese.

La procedura penale seguirà in conformità alle norme vigenti, con ciò che il termine di prescrizione viene fissato ad un anno.

Le multe verranno riscosse dall'autorità politica a sensi delle norme concernenti la esecuzione politica, ed affluiranno al fondo dei poveri del Comune nel cui territorio fu commessa la contravvenzione.

Art. 7.

Tasse insolute verranno riscosse con le modalità stabilite per l'esazione di restanze di imposte erariali e dal giorno della scadenza decorrerà l'interesse legale di mora in quanto la tassa commisurata importi almeno L. 100.

Riguardo ai termini entro i quali si prescrivono le tasse, di cui all'art. 1, trovano applicazione le disposizioni della legge 18 marzo 1878 B. L. I., n. 31.

Art 8.

Ai Comuni, alle pubbliche imprese di trasporto ed ai privati, è fatto obbligo di cooperare all'esecuzione del presente decreto nei limiti che verranno stabiliti dalle norme di esecuzione di cui all'articolo seguente.

Art. 9.

Il commissario generale civile per la Venezia Tridentina è autorizzato ad emanare, d'intesa con l'Amministrazione provinciale e con l'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Le tasse di cui ai nn 1 e 2 dell'art 1 entrano in vigore il giorno della pubblicazione del presente decreto; quelle di cui ai nn 3 e 4 dello stesso articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 919, *che autorizza la riscossione di imposizioni provinciali a copertura delle esigenze del fondo provinciale della Venezia Tridentina.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento provinciale in vigore per la Venezia Tridentina;

Viste le deliberazioni della rappresentanza provinciale;

Visto il R. decreto 5 giugno 1921, n. 794, concernente l'attivazione di sovrimposte provinciali a carico di determinate categorie di tributi erariali;

Visto il R. decreto 16 giugno 1921, n. 918, concernente l'attivazione di tasse a favore del fondo provinciale della Venezia Tridentina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A copertura delle esigenze del fondo provinciale della Venezia Tridentina è autorizzata la riscossione delle seguenti imposizioni provinciali:

1° per l'anno 1920:

a) una sovrimposta del 120 0[0 sulla imposta fondiaria;

b) una sovrimposta del 80 0[0 sulla imposta casatico classi;

c una sovrimposta del 60 0[0 sulla imposta casatico pigioni;

d) una sovrimposta del 120 0[0 sull'imposta del 5 0[0 sul reddito netto degli edifici che, a titolo di costruzione, vanno esenti dall'imposta casatico pigioni;

e) una sovrimposta del 120 0[0 sull'imposta generale sull'industria;

f) una sovrimposta del 120 0[0 sull'imposta sulle rendite;

g) una sovrimposta del 30 0[0 sull'imposta sulla rendita personale;

h) una sovrimposta sul dazio consumo sul vino, mosto e graspato nella misura del 100 0[0 per il 1° semestre e di 200 0[0 per il secondo semestre;

i) una sovrimposta territoriale a scopi scolastici sulle imposte dirette e sulla imposta erariale di successione di cui le ordinanze 30 dicembre 1915 B. L. I. n. 1 ex 1916 e 27 gennaio 1916 B. L. I. n. 23 nella misura degli anni precedenti;

l) una tassa di lire 4 per ettolitro sul consumo privato di vino e di mosto di vino, e di lire 3 per ettolitro del consumo privato di graspato;

m) una tassa sulle forze idroelettriche nella misura di L. 2 per ogni cavallo di forza nominale, consumato entro il territorio provinciale e di L 4 per ogni cavallo di forza nominale esportato fuori del territorio provinciale;

n) una tassa sulla vendita di legname nella misura del 5 0[0 del valore di macchiatico;

o) una tassa sull'aumento del valore degli immobili nella misura e con le modalità previste dalla legge 18 dicembre 1911 B. L. I. n. 1 ex 1912 e dell'ordinanza 27 dicembre 1911 B. L. I. n. 2 ex 1912;

2° per l'anno 1921;

a) una sovrimposta del 120 0[0 sull'imposta fondiaria e sull'imposta generale di industria, comprese le industrie girovaghe ed ambulanti;

b) una sovrimposta del 60 0[0 sull'imposta casatico classi;

c) una sovrimposta dell'80 0[0 sull'imposta casatico pigioni;

d) una sovrimposta del 120 0[0 sull'imposta del 5 0[0 sul reddito netto degli edifici che, a titolo di costruzione. vanno esenti dall'imposta casatico pigioni;

e) una sovrimposta del 100 0[0 sull'imposta sulle rendite;

f) una sovrimposta del 100 0[0 sull'imposta sulle tantièmes;

g) una sovrimposta del 30 0[0 sull'imposta sulla rendita personale;

h) una sovrimposta del 170 0[0 sull'imposta sul l'industria di cui al capitolo II della legge 25 ottobre 1896 B. L. I., n. 220;

i) una sovrimposta del 200 0[0 sul dazio consumo sul vino, mosto e graspato;

l) una sovrimposta territoriale a scopi scolastici sulle imposte dirette e sull'imposta erariale di successione, prevista dalle ordinanze 30 dicembre 1915 B. L. I. n. 1 ex 1916 e 27 gennaio 1916 B. L. I. n. 23, sulla misura fissata per l'anno 1920;

m) una tassa di lire 8 per ettolitro sul consumo privato di vino e di mosto di vino e di lire 6 per ettolitro sul consumo privato di graspato;

n) una tassa sulle forze idroelettriche nella misura autorizzata per l'anno 1920;

o) una tassa sulla vendita di legname nella misura autorizzata per l'anno 1920;

p) una tassa sulla birra nella misura di lire 12 per ogni ettolitro;

q) una tassa sui liquidi spiritosi distillati nella misura di L. 1,80 per ogni grado ettolitrico di alcool;

r) una sovrimposta del 20 0[0 sull'imposta sui sopraprofitti di guerra accertata per gli anni 1918 e 1919;

s) una sovrimposta del 50 0[0 sulle tasse di trasferimento per atti tra vivi.

Art. 2.

L'autorizzazione relativa all'anno 1920 s'intende data in via definitiva, e quella per l'anno 1921, in via provvisoria.

Art. 3.

Le sovrimposte alle imposte dirette, autorizzate per l'anno 1920, non si estendono all'addizionale (aggiunta) di guerra attivata con l'ordinanza 28 agosto 1916 B. L. I. n. 280. Le sovrimposte alle imposte dirette autorizzate per l'anno 1921 vanno invece commisurate anche a carico dell'addizionale (aggiunta) di guerra.

Art. 4.

Dalla sovrimposta sull'imposta rendita personale di cui alla lettera *g*) dei numeri 1 e 2 dell'art. 1, vanno esenti gli emolumenti percepiti da impiegati delle pubbliche amministrazioni, come pure, riguardo alla congrua, da sacerdoti in cura d'anime.

Dalle imposizioni di cui alla lettera *p*) e *q*) del n. 2 dell'art. 1° e dall'aumento dell'imposizione di cui alla lettera *m*) del n. 2 dello stesso articolo non verranno colpiti i quantitativi consumati sino al giorno in cui entra in vigore il presente decreto.

Art. 5.

La tassa sul consumo privato di vino, mosto di vino e graspato, sarà da riscuotersi in conformità alle disposizioni della legge 11 giugno 1916 B. L. I. n. 39, e dell'ordinanza 28 giugno 1916 B. L. I. n. 41, con ciò che l'obbligo di denuncia delle pubbliche imprese di trasporto si riferisce anche ai quantitativi importati

nella Venezia Tridentina dalle altre Provincie del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 920, *che stabilisce determinate tasse a favore dei fondi provinciali gestiti dalla Giunta provinciale di Gorizia e Gradisca.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i regolamenti provinciali in vigore per la provincia di Gorizia e Gradisca e per i territori alla stessa aggregati;

Viste le deliberazioni della rappresentanza provinciale;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno di concerto col ministro delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A favore dei fondi provinciali, gestiti dalla Giunta provinciale di Gorizia e Gradisca (art. 10) vengono stabilite le seguenti tasse:

1° una tassa sul vino non colpito dal dazio consumo, consumato nel territorio provinciale.

Sono soggetti alla tassa i vini prodotti nel territorio provinciale, quelli importativi dal di fuori, i vini genuini e gli artefatti, contenenti più del 5 0[0 di alcool in volume.

Nei casi in cui la tassa sia riscossa in rapporto al mosto, la resa in vino si calcola in ragione del 90 0[0.

2° una tassa sui seguenti liquidi consumati nel territorio provinciale:

a) spiriti e liquidi spiritosi distillati;

b) vini spumanti o aromatizzati;

c) vini liquorosi contenenti più del 14 0[0 di alcool in volume;

d) distillati dolcificati;

e) sciroppi, estratti di frutta e mosto concentrato;

f) essenze e amari.

Nei casi in cui i liquidi suddetti fossero colpiti dalla sovrimposta provinciale sul dazio consumo, dall'ammontare della tassa sarà detratto l'importo pagato a titolo di sovraimposta;

3° una tassa sulla birra consumata nel territorio provinciale.

Art. 2.

La misura delle tasse, di cui al precedente articolo, verrà fissata, di anno in anno, in conformità alle disposizioni dei regolamenti provinciali.

Art. 3.

Salvo le esenzioni e detrazioni disposte dal successivo articolo, vanno debitori:

della tassa, di cui al n. 1 dell'art. 1:

a) gli importatori per i quantitativi importati;

b) i produttori per i quantitativi destinati al consumo proprio, dei loro famigliari, addetti, soci o dipendenti;

c) l'acquirente per i quantitativi acquistati a titolo oneroso o gratuito;

della tassa, di cui al n. 2 dell'art. 1°:

a) i privati per i quantitivi ritirati dal di fuori del territorio provinciale o confezionati per il consumo proprio o per la cessione a terzi;

b) i fabbricanti o commercianti all'ingrosso per i quantitativi destinati o adoperati per il consumo proprio o delle loro aziende o per la cessione diretta ai consumatori;

c) coloro che spacciano liquidi tassabili per i quantitativi destinati alla vendita od al consumo;

della tassa di cui al n. 3 dell'art. 1:

a) gli imprenditori di fabbriche di birra per la birra che consumano ed esitano, verso pagamento o gratuitamente, come pure per birra che esitano nel territorio provinciale a persone che non esercitano lo spaccio di birra;

b) coloro che spacciano birra, per i quantitativi ricevuti e non ancora tassati;

c) coloro che ritirano birra dal di fuori del territorio provinciale.

Art. 4.

Sotto osservanza delle norme e delle garanzie da determinarsi a sensi dell'art. 11, vanno esenti:

1° dalla tassa di cui al n 1 dell'art. 1°:

a) i quantitativi che il piccolo proprietario coltivatore, colono, mezzadro od affittuario del fondo, da cui il vino proviene, destina esclusivamente al diretto suo consumo e della propria famiglia sino alla concorrenza di un ettolitro all'anno per ciascun membro della famiglia convivente e di età superiore a 15 anni;

b) i quantitativi che vengono ceduti ad esercizi per la vendita al minuto e vanno quindi soggetti al dazio consumo;

c) i quantitativi esportati fuori del territorio provinciale o assoggettati alla distillazione;

d) i quantitativi che vengono distrutti o resi inutilizzabili come bevanda;

2° dalla tassa, di cui al n. 2 dell'art. 1°, i quantitativi esportati dalle fabbriche fuori del territorio provinciale come quelli che vengono adoperati per scopi industriali o medicinali;

3° dalla tassa, di cui al n. 3 dell'art. 1:

a) i quantitativi che vengono distrutti o resi inutilizzabili come bevanda;

b) i quantitativi esportati fuori del territorio provinciale.

Art. 5.

Sui reclami contro le disposizioni degli organi incaricati della commisurazione e della esazione delle tasse, di cui all'art. 1°, eccettuato il caso di un procedimento penale, decide la Giunta provinciale.

Il reclamo dovrà essere presentato a questa entro il termine di 14 giorni, decorribile dal giorno susseguente a quello della notifica della disposizione impugnata.

In tale termine vanno computati i giorni della corsa postale, ove il reclamo sia stato presentato alla posta verso ritiro di ricevuta.

Se il termine utile scade in giorno di domenica, sarà considerato come ultimo giorno del termine stesso il giorno seguente.

Il reclamo non sospende le operazioni di accertamento nè l'obbligo al pagamento della tassa.

Art. 6.

Contravvenzioni al presente decreto ed alle disposizioni di esecuzione emanate a sensi dell'art. 11, sempre che non cadano sotto la sanzione del Codice penale, saranno punite dall'autorità politica con multa da 10 a 1000 lire.

Senza riguardo a tale limite, nel caso di consumato o tentato defraudo della tassa, la multa sarà commisurata col doppio fino all'ottuplo dell'importo esposto al defraudo.

Nel caso di inesigibilità la multa sarà commutata in arresto da 12 ore fino ad un mese.

La procedura penale seguirà in conformità alle norme vigenti, con ciò che il termine di prescrizione viene fissato ad un anno.

Le multe verranno riscosse dall'autorità politica a sensi delle norme concernenti l'esecuzione politica ed affluiranno al fondo dei poveri del Comune nel cui territorio fu commessa la contravvenzione.

Art. 7.

La riscossione delle tasse insolute viene curata dall'organo all'uopo incaricato dalla Giunta provinciale, sia in via politica sia in via giudiziaria.

Riguardo ai termini entro i quali si prescrivono le tasse, di cui all'art. 1, trovano applicazione le disposizioni della legge 18 marzo 1878, B. L. I., n. 31.

Art. 8.

Per le tasse, di cui all'art. 1, sussiste un legale diritto di pegno con priorità su tutti i diritti di pegno privati, postergato però al diritto di pegno privilegiato per tributi erariali, e ciò a carico degli oggetti tassabili detenuti dagli obbligati al pagamento delle tasse.

Art. 9.

Ai Comuni, alle pubbliche imprese di trasporto ed ai privati è fatto obbligo di cooperare all'esecuzione del presente decreto nei limiti che verranno stabiliti dalle norme di esecuzione di cui all'art. 11.

Art. 10.

Quale territorio provinciale agli effetti del presente decreto s'intende il territorio della provincia di Gorizia e Gradisca con i territori della Carinzia e della Carniola ad essa aggregati.

Art. 11.

Il commissario generale civile per la Venezia Giulia è autorizzato ad emanare, d'intesa con la Giunta provinciale e con l'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, senza alcun pregiudizio per i provvedimenti che potessero essere adottati in relazione all'eventuale estensione alle nuove Provincie del Regno, delle disposizioni del R. D. L. 18 agosto 1920, n. 1183, modificate in parte dalla legge 27 febbraio 1921, n. 145.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 921, *che autorizza la riscossione di imposizioni provinciali a copertura delle esigenze dei fondi provinciali di Gorizia e Gradisca.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i regolamenti provinciali in vigore per la provincia di Gorizia e Gradisca e per i territori alla stessa aggregati;

Viste le deliberazioni della rappresentanza provinciale;

Visto il R. decreto 16 giugno 1921, n. 920, con cui

si provvede all'approvazione di tasse a favore dei fondi provinciali di Gorizia e Gradisca;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A copertura delle esigenze dei fondi provinciali di Gorizia e Gradisca e dei territori aggregati, è autorizzata la riscossione delle seguenti imposizioni provinciali:

1° per l'anno 1920:

a) sull'imposta fondiaria e sull'imposta casatico classi la sovraimposta dell'80 0[0;

b) sull'imposta casatico pigioni la sovraimposta del 20 0[0;

c) sull'imposta generale d'industria (comprese le industrie girovaghe ed ambulanti) la sovraimposta del 100 0[0;

d) sull'imposta industriale delle imprese soggette a pubblica resa di conto e sull'imposta sulle rendite la sovraimposta del 100 0[0;

e) sull'imposta sugli emolumenti maggiori di impiegati privati la sovraimposta del 100 0[0;

f) sull'imposta sulla rendita personale accertata per gli anni 1918, 1919 e 1920 la sovraimposta del 40 0[0;

g) sull'imposta sui sopraprofitti di guerra, accertata per gli anni 1917, 1918 e 1919, la sovrimposta del 20 0[0;

h) sull'imposta dazio consumo erariale sul vino e mosto la sovraimposta ordinaria del 120 0[0 e la sovraimposta straordinaria del 200 0[0;

i) sull'imposta dazio consumo erariale sulle carni la sovraimposta del 120 0[0;

2° per l'anno 1921:

a) sull'imposta fondiaria e sull'importo casatico classi la sovraimposta dell'80 0[0;

b) sull'imposta casatico pigioni la sovraimposta del 20 0[0;

c) sull'imposta generale d'industria (comprese le industrie girovaghe e ambulanti) la sovraimposta del 100 0[0;

d) sull'imposta industriale delle imprese soggette a pubblica resa di conto e sull'imposta sulle rendite la sovraimposta del 100 0[0;

e) sull'imposta sugli emolumenti maggiori di impiegati privati e sulle tantièmes la sovraimposta del 100 0[0;

f) sull'imposta sulla rendita personale la sovraimposta del 40 0[0;

g) sull'imposta dazio consumo erariale sul vino e mosto la sovraimposta ordinaria del 120 0[0 e la sovraimposta straordinaria del 200 0[0;

h) sull'imposta dazio consumo erariale sulle carni la sovraimposta del 120 0[0;

i) la tassa ordinaria di L. 4 per ettolitro, e la tassa straordinaria di L. 16, per ettolitro sulla birra;

l) la tassa di L. 15, per ettolitro, sul vino non sottostante al dazio consumo erariale;

m) la tassa di L. 1,60 al litro, sugli spiriti e liquidi spiritosi distillati, sui vini spumanti od aromizzati, sui vini liquorosi, sui distillati dolcificati, sugli sciroppi, sugli estratti di frutta, sul mosto concentrato, sulle essenze e sugli amari.

Le sovrimposte alle imposte dirette, di cui al n. 2 del presente articolo, s'intendono autorizzate anche a carico delle aggiunte di guerra.

Art. 2.

Dalla sovraimposta alla imposta sulla rendita personale vanno esenti gli emolumenti di servizio percepiti da impiegati delle pubbliche amministrazioni, come pure, riguardo alla congrua, da sacerdoti in cura di anime.

Dalle imposizioni, di cui al n. 2 lettera *i*) *l*) *m*) dell'art. 1, non verranno colpiti i quantitativi consumati sino al giorno in cui entrerà in vigore il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 17 luglio 1921, n. 937, *che stabilisce la decorrenza del R. decreto 17 aprile 1921, n. 623, relativo alle competenze spettanti ai componenti la Commissione centrale del dazio consumo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 aprile 1921, n. 623, col quale fu sostituito l'art. 3 del decreto Lugotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1861, riguardante la Commissione centrale per gli affari del dazio consumo;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni emanate col succitato Nostro decreto 17 aprile 1921, n. 623, hanno effetto dall'inizio dello esercizio finanziario 1920-921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.